



***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
DELLA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI***

(Art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)

(Approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 6 del 23 aprile 2024)



Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizione.....	3
Art. 3 Principi e finalità.....	3
Art. 4 Approvazione e soggetti beneficiari.....	4
Art. 5 Contributo agli Ordini dei farmacisti: criteri e modalità di concessione.....	4
Art. 6 Contributo a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: criteri e modalità di concessione	5
Art. 7 Pubblicità delle forme di sostegno economico.....	6
Art. 8 Controlli.....	6
Art. 9 Norma di rinvio.....	6
Art. 10 Entrata in vigore.....	7



Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento interno e di organizzazione della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (di seguito, anche solo "Federazione"), approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 10 del 29 novembre 2023.

2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici.

3. I provvedimenti attributivi di contributi economici non prevedono obblighi di restituzione o obblighi di pagamento nei confronti della Federazione.

4. Esulano dall'applicazione del presente Regolamento i benefici di natura assistenziale relativi al personale dipendente della Federazione.

Art. 2

(Definizione)

1. Si definisce contributo economico l'erogazione in denaro, a fondo perduto, per iniziative intese a facilitare il progresso culturale della professione e dei farmacisti.

Art. 3

(Principi e finalità)

1. La Federazione eroga i contributi economici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, uguaglianza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi generali di pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

2. Nell'erogazione dei suddetti contributi la Federazione persegue le finalità indicate dalle norme di legge in materia e dal presente Regolamento.



3. I contributi economici sono erogati nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 4

(Approvazione e soggetti beneficiari)

1. La decisione di erogare i contributi economici a favore degli Ordini dei farmacisti, delle Università, degli enti di formazione, delle persone fisiche e giuridiche, di enti ed associazioni pubbliche e private è adottata dal Comitato Centrale con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

2. I suddetti contributi sono erogati previa verifica dell'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, nei tempi e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

3. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche, al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno economico concesse, la Federazione, con cadenza annuale, pubblica l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi economici sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 5

(Contributo agli Ordini dei farmacisti: criteri e modalità di concessione)

1. Il contributo per l'organizzazione e l'espletamento di corsi di aggiornamento e di formazione professionale degli iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini dei farmacisti può essere richiesto esclusivamente dagli Ordini dei farmacisti e può essere concesso a ciascun Ordine per una sola volta nell'anno solare.

2. La domanda volta ad ottenere il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata alla Federazione nei termini stabiliti con apposita deliberazione del Comitato Centrale e deve contenere:

a) un dettagliato programma e il calendario del corso, recante specifica



indicazione del tema nonché dei nomi e della qualifica dei relatori o docenti, i quali dovranno essere di provata competenza professionale;

b.1) un dettagliato preventivo di spesa;

o, in alternativa,

b.2) il consuntivo di tutte le spese sostenute, qualora il contributo venga richiesto successivamente all'effettuazione del corso.

3. L'oggetto del corso deve essere pertinente all'esercizio della professione di farmacista.

4. Il corso deve avere una durata minima di dieci ore e deve essere aperto a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine che lo organizza.

5. Qualora il contributo venga richiesto prima dell'effettuazione del corso, l'Ordine, successivamente alla sua effettuazione, dovrà comunque far pervenire alla Federazione una formale comunicazione che attesti l'avvenuto svolgimento del corso stesso.

6. I contributi sono concessi dal Comitato Centrale nella misura massima predeterminata annualmente dal Comitato Centrale stesso, sulla base di specifici parametri fissati in apposita deliberazione.

7. La misura del contributo non può superare l'importo massimo di spesa sostenuta.

Art. 6

(Contributo a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: criteri e modalità di concessione)

1. Il contributo per promuovere il progresso culturale dei farmacisti può essere richiesto anche dalle persone fisiche e giuridiche, da enti ed associazioni pubbliche e private.

2. Il Comitato Centrale approva l'avviso pubblico a cui i soggetti interessati di cui



al comma 1 possono partecipare, nel quale sono stabiliti i criteri e l'entità del contributo economico che può essere concesso.

3. Il contributo economico può essere concesso a ciascun beneficiario per una sola volta nell'anno solare.

4. I soggetti interessati presentano la relativa domanda alla Federazione corredata da un'analitica e dettagliata relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa e della destinazione del contributo richiesto.

5. Il Comitato Centrale della Federazione delibera motivatamente in merito alla concessione del contributo nella entità determinata dall'Organo stesso.

Art. 7

(Pubblicità delle forme di sostegno economico)

1. I soggetti beneficiari delle concessioni economiche di cui all'articolo 4 possono porre in risalto e dare adeguata visibilità al sostegno della Federazione.

Art. 8

(Controlli)

1. La Federazione si riserva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia.



Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è efficace dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950 e successive modifiche.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del Libro III "Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari" del Regolamento interno e di organizzazione della Federazione, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004 e modificato con deliberazioni del 16 dicembre 2004, del 19 dicembre 2006, del 14 dicembre 2007, del 19 novembre 2008, del 10 aprile 2015 e del 26 aprile 2022.